Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.28 del 23/05/2013

OGGETTO: TAR SICILIA - RICORSO AVVERSO D.D.L.N. 85 DEL 11/03/2013. NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA.

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di maggio alle ore 17:30, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	assente
SESTA VALENTINO	Assessore	presente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

PRESENTI: 4 **ASSENTI: 1**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 40 del 23 maggio 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Fulvio Cintioli con studio in Messina Via del Vespro 112;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:
2. Autorizzare il Sindaco a nominare l'Avv. Fulvio Cintioli, affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente, il quale sarà tenuto ad applicare i compensi minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali scontati del 20% (D.M. n. 140/2012);
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 1.000,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 1.257,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2012 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.", fermo restando che nel corso dell'esercizio finanziario in corso si provvederà ad integrare il compenso con un ulteriore impegno di spesa:
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 40 DEL 23/05/2013

Oggetto : TAR SICILIA - RICORSO AVVERSO D.D.L.N. 85 DEL 11/03/2013. NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA.

Testo Proposta:

Premesso:

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 9 ottobre 2012, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il progetto definitivo, per i lavori di progettazione, realizzazione e gestione per il completamento della rete di distribuzione gas metano in ampliamento nel territorio comunale di Rometta, redatto su incarico della Società Nebrodi Gas Service s.r.l. dai Professionisti: Arch. Mangano Giuseppe progettista, responsabile tecnico-amministrativo, D.L. e Coordinatore della sicurezza e Ing. Tindiglia Carmelo esperto in elettromeccanica ed impiantistica, per un importo complessivo di € 4.301.388,35;

Che il Legale Rappresentante del Comune di Rometta ha avanzato istanza di finanziamento per il progetto esecutivo sopra menzionato cosi come risulta dal Piano Economico Finanziario, redatto da società autorizzata, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, per partecipare all'avviso pubblico di invito relativo a "Modalità d'attuazione dell'Obiettivo operativo 2.1.3 – Linea d'intervento 2.1.3.1 del PO FESR Sicilia 2007 – 2013 – Procedura per la concessione dei contributi regionali per il completamento delle reti di distribuzione metanifere nell'ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e marginali.

Che con D.D.G. n. 85 dell'11.03.2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 16 del 29.03.2013, sono stati approvati gli elenchi relativi alle istanze presentate (Elenco "A"), le istanze ammissibili (Elenco "B") e le istanze ritenute non ammissibili (Elenco"C"), e che il citato progetto è stato posto fra le istanze non ammissibili con la seguente motivazione : "*Il soggetto concessionario è stato individuato in base alla previsione di cui all'art. 42/ter della L.R. 21/185, senza evidenza comunitaria. Pertanto non si può considerare rispettata la normativa comunitaria di riferimento in materia di procedimento di evidenza pubblica*";

Che con nota prot. n. 4548 dell'11 aprile 2013 l'Ente deducente, in persona del Sindaco pro-tempore, ha provveduto ad inviare le osservazioni difensive in riferimento al suddetto decreto, (All.A);

Considerato che, a parere dell'Amministrazione Comunale, il motivo di esclusione addotto è erroneo, con conseguente illegittimità dell'operata esclusione dall'elenco delle istanze ammissibili;

Ritenuto pertanto dover autorizzare il Sindaco a proporre ricorso giudiziario avverso il citato D.D.G. n. 85 dell'11 marzo 2013 con il quale sono stati approvati gli elenchi, nominando un legale di fiducia dell'Amministrazione che rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale in materia;

Considerato:

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 127/2004) decurtati del 20%;

Che, si ritiene di corrispondere al suddetto legale un anticipo di Euro 1.000,00 più I.V.A. e C.P.A.;

Ritenuto:

Che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell' ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE:

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Autorizzare il Sindaco a proporre ricorso al Tar Sicilia –Sezione di Catania, avverso il D.D.G. n. 85 dell'11 marzo 2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 16 del 29.03.2013, con il quale sono stati approvati gli elenchi relativi alle istanze presentate (Elenco "A"), le istanze ammissibili (Elenco "B") e le istanze ritenute non ammissibili (Elenco"C");
3. Nominare contestualmente un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, nelle more di emanazione di norme attuative al D.L. n. 01/2012, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 20% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
4. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 1.000,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese;
5. Dare atto che il suddetto anticipo, trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "*Spese per liti, arbitraggi, etc.*",

fermo restando che nel corso dell'esercizio finanziario in corso si provvederà ad integrare il compenso con un ulteriore impegno di spesa;

6. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei componenti funzionari responsabili di area.
7. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile ASA
Dott. Maurizio Casale

IL PROPONENTE
L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : TAR SICILIA - RICORSO AVVERSO D.D.L.N. 85 DEL 11/03/2013. NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 23/05/2013

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 23/05/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

PO FESR
Sicilia 2007/2013

Comune di Rometta

(Provincia di Messina)

11 APR 2013

Prot. N. 4548

Alla Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità

Dipartimento Regionale Energia (Servizio 4 – Gestione POR e Finanziamenti)

Responsabile del Procedimento Ing. Pietro Valenti

Via Campania, 36/c, 90144 - PALERMO

E-mail pietro.valenti@regione.sicilia.it

OGGETTO : Osservazioni difensive in Riferimento a D.D.G. n. 85 dell'11.03.2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 16 del 29.03.2013, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico avente ad oggetto: "Modalità di attuazione dell'obiettivo Operativo 2.1.3. – Linea di intervento 2.1.3.1., del P.O. FER Sicilia 2007/2013. Procedura per la concessione di contributi regionali per il completamento delle reti di distribuzione metanifere nell'ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e marginali", con allegato " Elenco "C" – Istanze ritenute non ammissibili con evidenza della relativa motivazione (allegato al D.D.G. Rep. n. 85 del 11 marzo 2013) ".

*****

L'Ente deducente, in persona del Sindaco pro-tempore, visto il citato D.D.G. n.85 dell'11.03.2013, pubblicato sulla G.U.R.S n. 16 del 29.03.2013, con il quale sono stati approvati gli elenchi relativi alle istanze presentate (Elenco "A") , alle istanze ammissibili (Elenco "B") ed alle istanze ritenute non ammissibili, con relativa motivazione di esclusione (Elenco "C"), richiamata la propria istanza N° 12 Progr.

Progetto, Prot. N° 52/P.T del 10.10.2012 (di cui all'allegato "A"), osserva, in riferimento alla relativa "motivazione di esclusione" (di cui all'allegato "C"), quanto segue:

Con la "*motivazione di esclusione*", avverso cui si replica in controdeduzione, è dato leggere testualmente: "***Il soggetto concessionario è stato individuato in base alla previsione di cui all'art. 42/ter della l.r. 21/1985, senza evidenza comunitaria. Pertanto non si può considerare rispettata la normativa comunitaria di riferimento in materia di procedimento di evidenza pubblica***".

Ciò posto, osserva (sin d'ora) l'esponente che, per le ragioni di seguito specificate, il motivo di esclusione addotto è erroneo, con conseguente illegittimità dell'operata esclusione dall'elenco delle istanze ammissibili.

Giova premettere che il D.D.G. n. 157 del 16.04.2012 **non contiene alcuna espressa esclusione per le concessioni di costruzione e gestione** in cui il concessionario sia stato individuato in base alla previsione normativa di cui all'art. 42/ter l.r. n.21/1985. Invero, all'art. 6 (Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione) del citato D.D.G. n. 157 / 12, è (solo) dato leggere: "*I soggetti concessionari devono essere stati individuati nel pieno rispetto della normativa comunitaria di riferimento* ".

Da quanto sopra fatto rilevare discende, secondo un'interpretazione letterale del citato Avviso pubblico del 16.04.2012, nonché, dai comuni principi di diritto, che la "**normativa comunitaria di riferimento**" debba essere individuata in relazione all'epoca di rilascio della concessione di costruzione e gestione che, invero, nel caso di specie è risalente all'anno 2001, con conseguente inapplicabilità (alla fattispecie) della disciplina comunitaria sopravvenuta.

Nel caso di specie, il concessionario, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 42 ter della L.R. n. 21/85, così come introdotto dall'art. 21 della L.R. n. 4/96, ha presentato istanza per la concessione e gestione della rete di distribuzione del gas metano, allegando per la valutazione dei requisiti in possesso del soggetto promotore, da compiersi da parte dell'Amministrazione, la documentazione aziendale relativa alla capacità tecnico-economica-finanziaria ed organizzativa prevista dagli artt. 19, 20, 21 del D.Lgs n. 406/91 (applicabile ai sensi dell'art. 34 bis della L.R. n. 21/85).

Tale procedura era tecnicamente sin da allora (l'Istituto Regionale ha anticipato la regolamentazione nazionale che giunge solo con le modifiche alla Merloni degli anni 1998-2000) una "concessione di

costruzione e gestione" del tutto ispirata ai principi desumibili dalla legislazione vigente; in essa vi erano due momenti di pubblicità:

1) Quello relativo alla "pubblicazione dell'offerta, per estratto, secondo le modalità previste dall'art. 34 per i bandi di gara di opere di importo corrispondente ";
2) Quello relativo alla licitazione privata fra tutti i soggetti proponenti, ferma restando l'esclusione di ogni contributo finanziario a carico dell'ente concedente.

Appare, dunque, del tutto privo di fondamento il profilo indicato nell'esclusione dell'istanza, secondo cui il concessionario sarebbe stato selezionato con procedura non di evidenza pubblica.

Il soggetto promotore ha infatti provveduto, a proprie cure e spese, ai sensi del 4° comma dell'art. 42 ter della L.R. n. 21/85, ad effettuare la pubblicazione dell'offerta nei modi e termini previsti dall'art. 34 della stessa legge .

Nello specifico, il citato art. 34 prescriveva le forme e modalità della pubblicazione della pubblicità delle gare, differenziandole a seconda dell'investimento previsto, al netto di iva, secondo le seguenti classificazioni:

a) Fino a 250 mila ECU
b) Oltre 250 mila ECU e fino a 500 mila ECU
c) Oltre 500 mila ECU e fino a 5 milioni di ECU
d) Oltre 5 milioni di ECU

Vertendosi, quindi, in un caso di investimento, al netto di iva, ammontante a £ 4.866.000.000 (€ 2.513.079,27) e rientrante nella predetta ipotesi c), giusta previsione normativa citata, la pubblicità andava realizzata esclusivamente attraverso la pubblicazione dell'estratto nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente appaltante; nella GURS, in 3 quotidiani con particolare diffusione sul territori regionale; periodico a diffusione regionale con almeno 3 anni di attività.

Tutte le superiori previsioni sono state pienamente rispettate attraverso:

- Pubblicazione all'Albo del Comune di Rometta nei termini previsti dalla legge;
- Pubblicazione nella GURS n.14 del 04.04.1998;

- Pubblicazione su tre quotidiani in data 09.04.1998 (Gazzetta del Sud, La Sicilia, Giornale di Sicilia)
- Pubblicazione su periodico a diffusione regionale con almeno tre anni di attività in data 30.05.1998 (Il Settimanale Sicilia Imprenditoriale).

Nessuna altra forma di pubblicità era prevista dalla normativa dell'epoca, in quanto la pubblicazione integrale sulla gazzetta ufficiale delle Comunità Europee era prevista dall'art. 34, esclusivamente per i lavori disciplinati dal Decreto l.gs n.406/1991, il quale regolamentava gli appalti di opere aventi valore superiore ai 5 milioni di ECU (art. 1, comma 1) .

Con ogni evidenza, l'art. 42 ter della L.R. n. 21/85 (introdotto dalla L.R. n. 4/96 ed ora abrogato), ha costituito un valido contributo del legislatore per favorire il processo di integrazione privato-pubblico per la realizzazione di opere e servizi pubblici ed uno strumento per incentivare l'efficienza della pubblica amministrazione, avuto riguardo, anche alla situazione della contabilità nazionale, alla necessità di adeguamento ai parametri europei e alla generale carenza di fondi pubblici che hanno reso necessario il ricorso a nuove vie per la realizzazione delle opere pubbliche, centrate sul coinvolgimento dei soggetti privati e sul finanziamento attraverso fondi da questi provenienti.

Com'è ovvio, in tale prospettiva, l'offerta **deve essere promossa dal privato che abbia i requisiti per accedere alla concessione medesima**. **In altri termini la norma richiedeva una particolare qualificazione del soggetto promotore.**

Nel quadro della procedura in esame, **il legislatore ha inteso quindi garantire l'aspetto della pubblicità e della concorrenzialità per altre eventuali ditte interessate alla concessione di costruzione e gestione dell'opera stessa; e ciò all'evidente fine di controllare e garantire la trasparenza e la economicità dell'operazione.**

In questa direzione è stata imposta la pubblicazione dell'offerta per il periodo di giorni trenta (ai sensi del comma 6 art. 42 ter), nel corso del quale "*chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto*" nonché (altre imprese) offrire "*di eseguire il progetto a condizioni migliori di quelle proposte dal soggetto promotore*" o proporre "*progetti alternativi*" .

Le osservazioni di "*chiunque*" impongono all'Amm.ne di tenerne conto e di motivare la eventuale concessione; mentre la presentazione di altre offerte impone l'esperimento di licitazione privata fra tutti i soggetti proponenti.

In questa prospettiva di riferimento, l'individuazione del soggetto concessionario operata dall'ente deducente, si inquadra nelle legge quadro sui lavori pubblici, avendo la propria base nelle comuni norme che regolano la concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche.

Alla luce di quanto sopra fatto rilevare, si ritiene che, nel caso di specie, i dubbi di compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento debbano ritenersi superati, atteso che le norme in questione devono considerarsi idonee a garantire le procedure concorrenziali, alla stregua della disciplina comunitaria dell'epoca (direttiva CE 30.06.1997 n° 36- art. 2 comma 2 DPR 24.07.1992 n° 358 art. 1 comma 5), seppure con la flessibilità tipica del modello contrattuale previsto dall'art. 42 ter della l.r. n. 21/85, risultando rispettati i principi di pubblicità, non discriminazione e concorrenza (art. 3 par. 4 dir. CE n° 3793) .

Ed invero, la teoria economica insegna che non vi è un criterio di aggiudicazione e un procedimento di gara ottimali in astratto, ma che la scelta più opportuna dipende dal caso concreto, ossia dalle caratteristiche del mercato e da quelle del bene da aggiudicare. Tale scelta riguarda da un lato la procedura di gara e dall'altro il criterio di selezione.

La maggior flessibilità della procedura consente alla pubblica amministrazione di ridurre un eventuale svantaggio informativo ed i rischi di selezionare un cattivo contraente, attraverso un confronto negoziale con più operatori privati qualificati.

Ovviamente, affinché questo avvenga, è necessario che sia assicurata l'effettiva partecipazione di una pluralità di soggetti alla procedura di gara, in modo che la pubblica amministrazione possa valutare più soluzioni proposte, attraverso un processo di apprendimento .

Ecco quindi che la flessibilità della procedura, nel pieno rispetto della concorrenza e della discrezionalità amministrativa nella scelta del contraente, nonché delle forme di pubblicità ex legge previste appaiono perfettamente compatibili con la normativa comunitaria di riferimento, avuto riguardo all'epoca di stipula delle convenzioni.

Una volta che si è garantita la partecipazione ad una determinata procedura di aggiudicazione e che si è garantita l'effettiva parità di condizioni tra i concorrenti, un giusto grado di flessibilità (in relazione all'oggetto dell'affidamento) deve considerarsi strumento necessario per permettere alla pubblica amministrazione la scelta dell'offerta migliore, che, in definitiva, deve ritenersi il fine ultimo dell'amministrazione.

Non senza dire che, diversamente opinando ed in assenza di una univoca, chiara ed espressa preclusione e/o esclusione nel bando, verrebbero ingiustamente penalizzati e discriminati quei comuni che pur avendo legittimamente individuato il concessionario-conformemente alla normativa vigente all'epoca, si troverebbero ora impossibilitati ad accedere ai finanziamenti per il completamento di opere ed impianti di indubbia utilità pubblica, anche sotto il profilo della ricaduta occupazionale.

In conclusione, per quanto sopra argomentato e dedotto si

chiede

che l'istanza presentata dall'ente deducente venga inserita nell'elenco "B" delle istanze ammissibili, di cui al D.D.G. n. 85 del 11.03.2013 .

Rometta lì 11.04.2013

Il Sindaco

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

****

Avviso Pubblico denominato

"MODALITA' D'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.3 - LINEA DI INTERVENTO 2.1.3.1, DEL PO FESR SICILIA 2007-2013. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL COMPLETAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE METANIFERE NELL'AMBITO DELLE AREE INDUSTRIALI E DEI CENTRI URBANI MINORI E MARGINALI."

Elenco "C" - Istanze ritenute non ammissibili con evidenza delle relative motivazioni (allegato al D.D.G. Rep. n. 85 del 11 marzo 2013)

Progr. Progetto	Soggetto beneficiario	Estremi presentazione istanza				Titolo progetto	Costo complessivo	Contributo richiesto	Motivazioni esclusione
		Numero di protocollo	Data del protocollo	Data effettiva di arrivo	Orario di arrivo				
4	Comune di Isnello	21/P.T	08/10/12	08/10/12	10.30	Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas metano	€ 1.807.356,30	€ 1.383.123,59	Il RUP è architetto, pertanto l'approvazione in linea tecnica, resa da soggetto non in possesso delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento, è da ritenersi irregolare ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 5, della l.r. 7/2002, come modificato dall'art. 10, comma 5, del codice dei contratti, e dell'art. 22, comma 10, della l.r. 19/2005.
5	Comune di Petralia Sottana	22/P.T	08/10/12	08/10/12	10.30	Completamento rete di primo impianto di distribuzione del gas metano	€ 769.630,00	€ 472.391,81	Il RUP, che ha approvato il progetto esecutivo, ha il titolo di geometra, soggetto non in possesso delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento. L'approvazione, pertanto, è da ritenersi irregolare ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 5, della l.r. 7/2002, come modificato dall'art. 10, comma 5, del codice dei contratti, e dell'art. 22, comma 10, della l.r. 19/2005.
8	Comune di Capo D'Orlando	47/P.T	10/10/12	09/10/12	11.30	Completamento reti di trasporto e distribuzione del gas metano nelle frazioni Forno Alto e San Martino	€ 2.614.331,98	€ 2.773.588,96	Il soggetto concessionario è stato individuato in base alla previsione di cui all'art. 42/ter della l.r. 21/1985, senza evidenza comunitaria. Pertanto non si può considerare rispettata la normativa comunitaria di riferimento in materia di procedure di evidenza pubblica.
9	Comune di Capo D'Orlando	49/P.T	10/10/12	09/10/12	11.30	Rete di adduzione (feeder) dal punto di allaccio al feeder esistente nel Comune di San Salvatore di Fitalia fino al Comune di Capo D'Orlando	€ 2.212.286,00	€ 2.106.939,05	Il soggetto concessionario è stato individuato in base alla previsione di cui all'art. 42/ter della l.r. 21/1985, senza evidenza comunitaria. Pertanto non si può considerare rispettata la normativa comunitaria di riferimento in materia di procedure di evidenza pubblica.
10	Comune di Capri Leone	50/P.T	10/10/12	09/10/12	11.30	Completamento rete di distribuzione del gas metano in ampliamento nel territorio comunale di Capri Leone	€ 2.476.327,93	€ 2.048.025,80	Il soggetto concessionario è stato individuato in base alla previsione di cui all'art. 42/ter della l.r. 21/1985, senza evidenza comunitaria. Pertanto non si può considerare rispettata la normativa comunitaria di riferimento in materia di procedure di evidenza pubblica. Il RUP è architetto, pertanto l'approvazione in linea tecnica, resa da soggetto non in possesso delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento, è da ritenersi irregolare ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 5, della l.r. 7/2002, come modificato dall'art. 10, comma 5, del codice dei contratti, e dell'art. 22, comma 10, della l.r. 19/2005.
11	Comune di Sant'Agata Militello	51/P.T	10/10/12	09/10/12	11.30	Completamento rete di distribuzione del gas metano in ampliamento nel Comune di Sant'Agata di Militello	€ 3.666.845,00	€ 2.989.607,35	Il soggetto concessionario è stato individuato in base alla previsione di cui all'art. 42/ter della l.r. 21/1985, senza evidenza comunitaria. Pertanto non si può considerare rispettata la normativa comunitaria di riferimento in materia di procedure di evidenza pubblica.
12	Comune di Rometta	52/P.T	10/10/12	09/10/12	11.30	Completamento rete di distribuzione del gas metano in ampliamento nel territorio comunale di Rometta	€ 4.301.338,35	€ 3.350.053,47	Il soggetto concessionario è stato individuato in base alla previsione di cui all'art. 42/ter della l.r. 21/1985, senza evidenza comunitaria. Pertanto non si può considerare rispettata la normativa comunitaria di riferimento in materia di procedure di evidenza pubblica.
13	Comune di Torrenova	53/P.T	10/10/12	09/10/12	11.30	Completamento rete di distribuzione del gas metano in ampliamento nel territorio comunale di Torrenova	€ 1.730.000,00	€ 1.366.700,00	All'interno del plico non si rinviene alcuna istanza. Degli allegati nn. 1, 3 e 6 sono presenti solo i frontespizi. Dall'atto deliberativo dell'Ente di approvazione del progetto non risultano le seguenti informazioni: quadro delle esigenze da soddisfare e, in particolare, il numero di abitanti residenti nella zona di intervento alla data dell'ultimo censimento ISTAT 2011, effettivamente non serviti dalla rete di distribuzione del gas; - lunghezza massima dell'eventuale condotta di collegamento alla rete di distribuzione interna – che per l'intervento proposto non sono stati concessi contributi statali o regionali. Altresì il RUP, che ha approvato il progetto esecutivo, ha il titolo di geometra, soggetto non in possesso delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento. Pertanto l'approvazione è da ritenersi irregolare ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 5, della l.r. 7/2002, come modificato dall'art. 10, comma 5, del codice dei contratti, e dell'art. 22, comma 10, della l.r. 19/2005. Il soggetto concessionario è stato individuato in base alla previsione di cui all'art. 42/ter della l.r. 21/1985, senza evidenza comunitaria. Pertanto non si può considerare rispettata la normativa comunitaria di riferimento in materia di procedure di evidenza pubblica.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 24/05/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;

☒ Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;

☒ Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/06/2013, come prescritto dall'art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____ ;

☒ E' divenuta esecutiva il 23/05/2013;

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

☒ E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 24/05/2013 per l'esecuzione.

Rometta lì 24/05/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale